



COMUNE DI
PONTELANDOLFO

(Provincia di BENEVENTO)


PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L. n° 1150 del 17.08.42 e s.m.i. - L.R. n° 14 del 20.03.82 e s.m.i. L.R. 16 del 22/12/2004)

il Sindaco
prof. ROCCO FLAVIO PALLADINO

il responsabile U.T.C.
geom. ANTONIO OLIVITO

ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. n° 20 del 19/09/2006

	ELABORATO SERIE "F" - FASCICOLATI	SIGLA	NUMERO
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	F.2 *	02*

collaboratori: arch. PIERFRANCESCO ROSSI - arch. PAOLA D'ONOFRIO - LUCIANO BIONDI

progetto urbanistico

DOMENICO CATAPANO
(ingegnere)

PIO CASTIELLO
(architetto)

2005 - Aggiornamento OTTOBRE 2006

**PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. n. 20 del
19.09.2006 - ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE E AI PARERI DEGLI
ORGANI TUTORI**

Il presente progetto di Piano Urbanistico Comunale, adottato con delibera di C.C. n. 20 del 19.09.2006, è stato adeguato alle osservazioni accolte e ai pareri emessi dagli organi tutori.

Per un riepilogo dell'iter formativo seguito dal Piano si rinvia alla lettura delle note di prefazione all'allegato "01* – F1* – Relazione Illustrativa" (aggiornamento ottobre 2006).

Per quanto riguarda le presenti Norme di Attuazione, di seguito sono elencati gli articoli oggetto di adeguamento. Le modifiche introdotte sono segnalate nel testo mediante nota asteriscata ed evidenziate con scrittura in ***corsivo-grassetto***:

- *modifiche a seguito della Delibera di C.C. n.20 del 19.09.2006 (esame osservazioni - adozione):*

- **art. 10, pag. 11;**

- **art. 22, pag. 18.**

- *adeguamento al parere dell'ASL BNI, prot. gen n. 27395 del 16.02.2006 (prot. com. n. 1486 del 17.02.2006):*

- **art. 39, pag. 34.**

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 AMBITO APPLICATIVO	3
ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE	3
ART. 3 MISURE DI SALVAGUARDIA.....	4
ART. 4 INDICI URBANISTICI	4
ART. 5 PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA E GEOSISMICA	5
ART. 6 VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	6
ART. 7 DEROGHE ALLE PRESENTI NORME	6
TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI.....	7
ART. 8 DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE	7
a) – <i>Zone omogenee prevalentemente residenziali e misto residenziali</i>	8
b) – <i>Zone omogenee prevalentemente produttive</i>	8
c) – <i>Zone omogenee per usi prevalentemente agricoli</i>	8
d) – <i>Zone omogenee per attrezzature pubbliche, private e terziarie</i>	8
e) – <i>Zone omogenee per valorizzazione turistica e tutela ambientale</i>	9
f) – <i>Fasce di rispetto</i>	9
ART. 9 ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (ART.2 D.L.1444/68)	9
ART. 10 ZONA AR – CONSERVAZIONE DEI NUCLEI E DEI COMPLESSI RURALI DI VALORE STORICO ED AMBIENTALE *	10
ART. 11 ZONA B1 – RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO.....	11
ART. 12 ZONA B2 – COMPLETAMENTO DENSO DEL TESSUTO URBANO	12
ART. 13 ZONA B3 – COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	12
ART. 14 ZONA B4 – COMPLETAMENTO RADO DEL TESSUTO URBANO MARGINALE.....	13
ART. 15 ZONA C – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PRIVATA	14
ART. 16 ZONA D1 – PRODUTTIVA CONSOLIDATA – PREVALENTEMENTE ARTIGIANALE.....	15
ART. 17 ZONA D2 – PRODUTTIVA GIÀ PROGRAMMATA – PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE (P.I.P. APPROVATO CON DECRETO SINDACALE N° 726 DEL 10.02.1989)	15
ART. 18 ZONA D3 – PRODUTTIVA DI NUOVA PROGRAMMAZIONE - PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE.....	16
ART. 19 ZONA D4 – PRODUTTIVA DI NUOVA PROGRAMMAZIONE – PREVALENTEMENTE ARTIGIANALE	16
ART. 20 ZONA D5 – COMMERCIALE	17
ART. 21 ZONA D6 – PRODUTTIVA SOGGETTA A BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE.....	18
ART. 22 ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA *	18

ART. 23 ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA	20
ART. 24 ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO	21
ART. 25 ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE TERRITORIALE	22
ART. 26 ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)	22
ART. 27 ZONA F4 – ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO	22
ART. 28 ZONA F5 – ATTREZZATURE CIMITERIALI	23
ART. 29 ZONA F6 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI E TECNOLOGICHE (DEPURATORI, SERBATOI, AREE BONIFICATE DESTINATE AD USO PUBBLICO, ECC.)	23
ART. 30 ZONA P1 – PARCO URBANO	24
ART. 31 ZONA T – TURISTICA RICETTIVA INTEGRATIVA	25
ART. 32 ZONA V1 – VERDE DI TUTELA AMBIENTALE	26
ART. 33 ZONA SIC – SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA	26
ART. 34 FASCIA DI RISPETTO STRADALE	27
ART. 35 FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. N.14/82 E S.M.I.	33
ART. 36 CORRIDOIO ECOLOGICO FLUVIALE SECONDARIO (ARTT. 16 E 17 NORME DI ATTUAZIONE PTCP DI BN)	33
ART. 37 FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO (D.P.R. 753/1980)	33
ART. 38 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82)	34
ART. 39 FASCIA DI RISPETTO ELETTRDOTTO *	34
ART. 40 FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO	35
ART. 41 RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)	35
ART. 42 VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA	37
ART. 43 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	37

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO APPLICATIVO

Le presenti Norme di Attuazione disciplinano gli interventi di trasformazione, conservazione e tutela del territorio comunale di **PONTELANDOLFO (BN)** coerentemente alla classificazione in zone omogenee riportata negli elaborati grafici del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ed alla disciplina del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).

L'attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale. L'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio del *Permesso di Costruire*, salvo i casi di attività edilizia libera e quelli in cui è prevista la presentazione di *Denuncia di Inizio Attività*, conformemente a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione, dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e dalle norme statali e regionali vigenti.

ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

a) Allegati urbanistici:

00 – F.0 - Relazione di Sintesi del Rapporto Ambientale (art.47, co.10 L.R.n°16/2004)	
01 – F.1 - Relazione illustrativa	
02 – F.2 - Norme Tecniche di Attuazione	
03 – A.T - Inquadramento territoriale: Contesto Provinciale	1:100.000
04 – A.T - Corografia: Comuni contermini	1:25.000
05 – A.U - Planimetria Catastale	1:10.000
06 – A.P - Pianificazione Pregressa (dlgs. 285/92)	1: 5000
07 – A.I.a - Infrastrutture : Rete Idrica e fognante	1:5.000
08 – A.I.b - Infrastrutture : Rete Idrica e fognante	1:5.000
09 – A.I.a - Infrastrutture : Rete elettrica e metanifera	1:5.000
10 – A.I.b - Infrastrutture : Rete elettrica e metanifera	1:5.000
11 – A.E - Edificato esistente: Conservazione e destinazione d'uso	1:2.000
12 – P.1.a - Perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale	1:5.000
13 – P.1.b - Perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale	1:5.000
14 – P.2.a - Zonizzazione Generale	1:5.000
15 – P.2.b - Zonizzazione Generale	1:5.000
16 – P.3 - Zonizzazione e Destinazione d'Uso	1:2.000
17 – P.4 - Standards Urbanistici e viabilità	1:2.000
18 – P.5.a - Vincoli	1:5.000
19 – P.5.b - Vincoli	1:5.000

b) Allegati carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto:

20 – A.1	- Relazione tecnica economica	
21 – A.2.a	- Carta dell'uso agricolo - Colture in atto	1:5.000
22 – A.2.b	- Carta dell'uso agricolo - Colture in atto	1:5.000
23 – A.3.a	- Carta dell'uso agricolo - Classificazione zone produttive	1:5.000
24 – A.3.b	- Carta dell'uso agricolo - Classificazione zone produttive	1:5.000

c) Allegati Piano di Zonizzazione Acustica (L.447/95):

25 – ZA.1	- Relazione tecnica e indagine fonometrica	
26 – ZA.2	- Regolamento di attuazione	
27 – ZA.a	- Zonizzazione acustica	1:5000
28 – ZA.b	- Zonizzazione acustica	1:5000

ART. 3

MISURE DI SALVAGUARDIA

A partire dalla data di esecutività della delibera di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per non oltre 5 (cinque) anni dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Urbanistico Comunale in corso di approvazione.

Le Misure di Salvaguardia, rese obbligatorie dall'art.12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e ribadite dalle disposizioni dell'art.10 della L.R. n.16/2004 ("Norme sul Governo del Territorio"), hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Urbanistico Comunale adottato e non ancora approvato.

ART. 4

INDICI URBANISTICI

Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, nel rispetto delle norme generali regolanti l'attività edilizia, stabilisce le definizioni, i criteri di quantificazione e le modalità di applicazione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi, alcuni dei quali utilizzati nella presente normativa con le abbreviazioni di seguito elencate:

It – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)

If – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)

- Sm* – Superficie minima di intervento (mq)
Sl – Superficie minima del lotto (mq)
Iu – Indice di utilizzazione edilizia (mq/mq)
Rc – Rapporto di copertura (mq/mq)
H – Altezza della costruzione (m)
Df – Distanza tra le fronti (m)
Ds – Distanza dal filo stradale (m)
Dc – Distanza dai confini di proprietà (m)
Sp – Superficie parcheggi (mq)
Ip – Indice di piantumazione (n/ha)

ART. 5

PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA E GEOSISMICA

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente agli studi geosismici di cui alla “*Indagine geologica*” ex L.R. n.9/83 e s.m.i., redatta dal geologo dott. Francesco Ucci, nonché nel rispetto del Piano Straordinario in materia di rischio idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dei relativi Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottati con delibera del Comitato Istituzionale del 25-02-2003 (G.U. n. 88 del 15-04-2003).

Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici e geosismici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi. Dovranno, inoltre, essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche contenute nello studio redatto per il presente Piano Urbanistico Comunale.

ART. 6
VINCOLO IDROGEOLOGICO

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a vincolo, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

ART. 7
DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

Ai sensi degli articoli 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo Unico Edilizia), il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente strumento urbanistico generale e degli strumenti esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.I. 2 aprile 1968 n.1444.

**TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI
UTILIZZAZIONE DEI SUOLI**

**ART. 8
DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE**

La disciplina d’uso di ogni area è definita negli elaborati grafici siglati “P2 – *Zonizzazione generale*” e “P3 - *Zonizzazione e Destinazione d’Uso*”, unitamente agli altri allegati di Piano e al RUEC ex art.28 della L.R. n.16/2004.

I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono stabiliti nei successivi articoli. L’effettivo utilizzo delle aree destinate ai diversi tipi di intervento sul territorio è rimesso alla stretta osservanza:

- delle presenti Norme tecniche di Attuazione;
- delle previsioni rappresentate negli elaborati grafici del presente PUC;
- del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) di cui all’art.28 della L.R. n.16/2004;
- delle conclusioni e delle prescrizioni contenute nello studio geologico-tecnico allegato al PUC;
- delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
- delle disposizioni contenute nell’art.21 del D.Lgs. 152 del 11.05.1999 e s.m.i., per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano il rispetto delle fasce fluviali;
- delle disposizioni del D.Lgs. n.42/04 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e della L.109/2005, art.2-ter (*Verifica preventiva dell’interesse archeologico*). Stante l’interesse archeologico del territorio comunale, la predetta verifica preventiva dell’interesse archeologico è obbligatoria anche per gli interventi privati, qualora comportino scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

In particolare, per le aree ricadenti nell’ambito territoriale dichiarato di notevole interesse pubblico con DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, tutti gli interventi sono soggetti al preventivo rilascio dell’autorizzazione ex art.146, D.Lgs. n.42/04, previo parere della Commissione all’uopo istituita ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Per gli altri vincoli e limitazioni all’uso del territorio e alla realizzazione degli interventi (in materia sismica, idrogeologica, storico-artistica, archeologica, ambientale, ecc.), si rimanda

alle disposizioni ed alle procedure amministrative di cui alle leggi e norme vigenti.

Le classificazioni del territorio comunale (zone omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) – Zone omogenee prevalentemente residenziali e misto residenziali

Zona A Conservazione del Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68)

Zona Ar Conservazione dei Nuclei e dei Complessi Rurali di valore storico e ambientale

Zona B1 Ristrutturazione e riqualificazione del tessuto urbano

Zona B2 Completamento denso del tessuto urbano

Zona B3 Completamento e riqualificazione edilizia residenziale pubblica

Zona B4 Completamento rado del tessuto urbano marginale

Zona C Integrazione residenziale privata

Fermo restante quanto disciplinato dal RUEC circa le modalità attuative del presente PUC, per le suddette zone omogenee sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza, commercio (coerentemente con il SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000), pubblici esercizi, artigianato, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le attività necessarie e complementari alla residenza.

b) – Zone omogenee prevalentemente produttive

Zona D1 Produttiva consolidata - prevalentemente artigianale

Zona D2 Produttiva già programmata – prevalentemente industriale (PIP approvato con Decreto Sindacale n.726 del 10.02.1989)

Zona D3 Produttiva di nuova programmazione – prevalentemente industriale

Zona D4 Produttiva di nuova programmazione – prevalentemente artigianale

Zona D5 Commerciale

Zona D6 Produttiva soggetta a bonifica e riqualificazione

c) – Zone omogenee per usi prevalentemente agricoli

Zona EO Agricola ordinaria

Zona ES Agricola di salvaguardia periurbana

d) – Zone omogenee per attrezzature pubbliche, private e terziarie

Zona F1 Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico

Zona F2 Attrezzature di interesse territoriale

Zona F3 Attrezzature religiose (L.R. 5/3/1990 n°9)

Zona F4 Attrezzature private di interesse collettivo

Zona F5 Attrezzature cimiteriali

Zona F6 Attrezzature eco-ambientali e tecnologiche (depuratori, serbatoi, aree bonificate destinate ad uso pubblico, ecc.)

e) – Zone omogenee per valorizzazione turistica e tutela ambientale

Zona P1 Parco urbano

Zona T Turistica ricettiva integrativa

Zona V1 Verde di tutela ambientale

Zona SIC Sito di Importanza Comunitaria

f) – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto cimiteriale (L.R. 14/82)

Fascia di rispetto fluviale ex L.R. n.14/82 e s.m.i.

Corridoio ecologico fluviale secondario (artt. 16 e 17 – Norme di Attuazione del PTCP di BN)

Fascia di rispetto metanodotto

ART. 9

ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (art.2 D.I.1444/68)

Tale Zona è caratterizzata da particolare interesse storico ambientale e dalla presenza di edifici e di elementi architettonici di pregio. L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di *Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale* di cui alla L.R. n.26/2002 e D.P.G.R.C. n.376/2003, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. d), L.R. n.16/04, e/o di *Piano di Recupero* di cui alla L. 457/78, di iniziativa pubblica o privata, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. e), L.R. n.16/04. L'attività edilizia sarà, altresì, disciplinata dal Piano del Colore per l'edilizia storica di cui alla L.R. n.26/2002.

Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e, laddove applicabili, della L.109/2005, art.2-ter (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Il *Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale* dovrà essere redatto al fine di realizzare interventi di recupero e riqualificazione nel pieno rispetto di tutte le indicazioni della Conservazione Integrata, i cui contenuti sono sanciti dalla Carta del Restauro-Carta di Amsterdam 1975-1985, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- riutilizzazione sociale delle strutture più importanti;
- creazione di aree pubbliche attrezzate e postazioni panoramiche;

- regolamentazione del sistema di traffico pedonale e automobilistico;
- delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità del Programma;
- restauro, decoro e attintatura delle superfici esterne degli edifici di interesse storico, e soprattutto di quelli che nell'insieme formano quinte scenografiche di notevole impatto visivo;
- demolizione di superfetazioni e parti incongrue di edifici di scadente qualità (soprattutto di epoca post-bellica) che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico;
- ristrutturazione edilizia di singoli immobili;
- adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico funzionali;
- riqualificazione degli edifici esistenti già oggetto di recupero a seguito del terremoto del 1980;
- sostituzione edilizia e ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi, ai sensi dell'art.5, comma 10 e segg., L.R. n.26/2002.

I *Piani di Recupero*, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno indicare gli interventi edilizi consentiti, coerentemente a quanto disposto dalla L. n. 457/78.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

Fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, fino all'approvazione del Programma integrato e/o dei Piani di Recupero, potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

ART. 10

ZONA AR – CONSERVAZIONE DEI NUCLEI E DEI COMPLESSI RURALI DI VALORE STORICO ED AMBIENTALE *

Gli elaborati nn. 12-P1.a e 13-P1.b riportano l'individuazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, prevalentemente costituiti da manufatti tipici delle aree rurali del Mezzogiorno e dalle relative aree pertinenziali.

Gli interventi edilizi, finalizzati al recupero e alla valorizzazione dei nuclei e complessi rurali individuati, si attuano previa redazione di progetti unitari riguardanti i singoli ambiti perimetrati come "Zona AR". Sono vietati:

- la demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, di altezza e di volume;
- la modifica delle aperture e del sistema di copertura, salvo comprovate esigenze di adeguamento sismico;

- l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive non tradizionali e comunque non compatibili con il contesto circostante;
- il rivestimento dei paramenti murari di pietrame laddove già lasciati a vista;
- la modifica tipologica di scale esterne.

Sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo per garantire la conservazione e la funzionalità degli edifici;
- ***gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici o porzioni di essi che non presentino rilevante interesse storico-documentale e/o ambientale;*** *
- l'eliminazione delle superfetazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica;
- l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico funzionali;
- il cambio di destinazione d'uso, purché compatibile con gli usi agricoli del territorio e coerente con le prescrizioni del SIAD ex L.R. n.1/2000 e s.m.i..

Per i Nuclei e Complessi Rurali di valore storico ed ambientale ricompresi nella “Zona SIC – Sito di Importanza Comunitaria” di cui all'articolo 33 delle presenti Norme, si applicano le ulteriori disposizioni di cui alla relativa disciplina normativa.

ART. 11

ZONA B1 – RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO

La Zona “B1” riguarda il tessuto urbano storicamente consolidato per il quale si prevede la ristrutturazione, la riqualificazione architettonica e urbanistica ed il completamento, previa formazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato ex L.n.1150/42. Tale Piano va redatto secondo i seguenti indici e parametri:

I_t = 1,8 mc/mq

H = 10,50 m o preesistente

D_s = si applica l'art.34 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri *D_f* (Distanza tra le fronti) e *D_c* (Distanza dai confini di proprietà) preesistenti possono essere conservati in caso di recupero, riqualificazione e ristrutturazione edilizia senza mutazione di sagoma. Il Piano Urbanistico Attuativo disciplinerà detti parametri in uno con le previsioni planovolumetriche e le categorie di intervento.

* Adeguato alle osservazioni accolte in sede di adozione con Delibera di C.C. n.20 del 19.09.2006

Il PUA dovrà altresì, recepire le indicazioni del SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000 e dovrà indicare le aree da destinare a orti e giardini.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

Fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. .

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 12

ZONA B2 – COMPLETAMENTO DENSO DEL TESSUTO URBANO

Le Zone “B2” comprendono aree parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano a destinazione prevalentemente residenziale e/o misto-residenziale di più recente formazione. Per tali zone sono previsti interventi di completamento mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If = 2,1 mc/mq

Rc = 0,60 mq/mq

H = 10,50 m.

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

ART. 13

ZONA B3 – COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Le Zone “B3” comprendono aree connesse alla struttura urbana centrale, già in parte interessate da interventi di edilizia residenziale pubblica.

Per tali zone sono previsti interventi di completamento e riqualificazione edilizia ed urbanistica mediante programmi di iniziativa pubblica, anche a compartecipazione privata, quali, a titolo indicativo:

- “Piani Urbanistici Attuativi” di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, aventi valori e portata di Piano Particolareggiato ex L.1150/42;
- “Programmi Integrati” di cui all'art. 18 della legge 203/91;

- Programmi edilizi attuati attraverso le procedure dei “protocolli d’intesa” ed “accordi di programmi” sottoscritti con Regione ed altri enti e/o istituzioni;
- “Contratti di Quartiere”, di cui all'art. 2 della legge 662/96, destinati anche alle opere di urbanizzazione connesse alla residenza;
- “Contratti di Quartiere II”, di cui alla Legge 21/2001;
- programmi sperimentali per la realizzazione ed il recupero di alloggi da concedere in locazione ad utenti ultra sessantacinquenni o per l’incremento dell’offerta di alloggi da locare a canone convenzionato;
- altri programmi di iniziativa pubblica o pubblico/privata, inseriti o meno in procedure di programmazione negoziata.

Detti interventi dovranno essere attuati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

It = 1,5 mc/mq

H = 10,50 m.

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l’art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite le destinazioni d’uso di cui al precedente art.8, punto a).

Fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, fino all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. .

ART. 14

ZONA B4 – COMPLETAMENTO RADO DEL TESSUTO URBANO MARGINALE

Le Zone “B4” comprendono aree marginali al centro urbano consolidato che definiscono il tessuto periurbano già urbanizzato.

Per tali zone sono previsti interventi di completamento mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If = 1,7 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 8,00 m.

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 15

ZONA C – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PRIVATA

La Zona C comprende aree a margine del tessuto urbano esistente, da integrare con nuova edificazione di tipo estensivo a carattere prevalentemente residenziale, con relativi servizi ed attività terziarie, compresi i pubblici esercizi, sociali e commerciali, queste ultime con le modalità previste dal SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di Piani di Lottizzazione Convenzionata, di cui all'art.26, co.2, lett. a), L.R. n.16/04, come definita al Cap.IV del Titolo III del RUEC.

Per le aree direttamente servite dalle infrastrutture primarie, comunque accessibili dalle strade, nonché per le aree ove oggettivamente non è possibile attuare l'intervento di lottizzazione, per carenza di disponibilità della superficie minima di lottizzazione, è consentito l'intervento edilizio diretto, mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato recante i modi e i termini circa la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione che entrano a far parte del patrimonio pubblico, con conseguente scomputo del loro valore dal pagamento degli oneri.

In sede di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi occorre reperire all'interno delle Zone C ulteriori aree per gli standard in misura di 12 mq./ab, per verde attrezzato e per parcheggi, nonché si applicheranno i seguenti indici e parametri:

It = 1,0 mc/mq

H = 8,0 m

Sm = 3.000 mq

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planovolumetriche.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

ART. 16**ZONA D1 – PRODUTTIVA CONSOLIDATA – PREVALENTEMENTE ARTIGIANALE**

La Zona D1 riguarda aree già interessate da attività produttive prevalentemente artigianali, per le quali è previsto il completamento e la riqualificazione.

Il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,80 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 10 m alla gronda o preesistente

Df = 10 m (per pareti finestrate)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite destinazioni d'uso artigianali e terziarie, con esclusione delle attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.

La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di servizio, nella misura di un alloggio per attività produttiva, non superiore a 500 mc.

Per le attività produttive esistenti sono consentiti ampliamenti e ristrutturazioni nei limiti dei parametri edificatori prescritti dal presente articolo.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 17**ZONA D2 – PRODUTTIVA GIÀ PROGRAMMATA – PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE (P.I.P. APPROVATO CON DECRETO SINDACALE N° 726 DEL 10.02.1989)**

La Zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi già disciplinate da Piano attuativo approvato con Decreto Sindacale n. 726 del 10.02.1989.

La trasformazione edilizia ed urbanistica di tali area è subordinata alla disciplina del predetto piano, che si intende qui interamente trascritta, così come integrata e coordinata con le disposizioni del SIAD ex art.13, L.R. n.1/2000, approvato con delibera di C.C. n.25 del 18.07.2005.

Eventuali varianti sostanziali saranno redatte nel rispetto degli indici e parametri di cui al successivo art.18, in coerenza con le disposizioni del SIAD ex art.13, L.R. n.1/2000.

ART. 18
ZONA D3 – PRODUTTIVA DI NUOVA PROGRAMMAZIONE - PREVALENTEMENTE
INDUSTRIALE

La Zona D3 riguarda aree specificatamente destinate ad impianti produttivi industriali e assimilabili, altresì riservate alla costruzione di edifici e impianti di servizio, distributori carburanti e servizi connessi, centri di stoccaggio, impiantistica e attrezzature di servizio, uffici, attività terziarie, nonché l'edilizia residenziale connessa alle attività.

Il PUC si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, avente portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int., da redigere secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,80 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12 m alla gronda

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

La superficie fondiaria complessiva non potrà superare il 75% della superficie territoriale.

I parametri *Df* (Distanza tra le fronti) e *Dc* (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dal Piano Urbanistico Attuativo in uno con le previsioni planovolumetriche.

La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di servizio, nella misura di un alloggio per attività produttiva e, comunque, di 1/5 della potenzialità edificatoria del lotto.

Ai sensi del punto 1) dell'art. 5 del D.I. 1444/68, nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

ART. 19
ZONA D4 – PRODUTTIVA DI NUOVA PROGRAMMAZIONE – PREVALENTEMENTE ARTIGIANALE

La Zona D4 riguarda aree specificatamente destinate ad attività produttive artigianali e assimilabili, edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici, attività terziarie, nonché l'edilizia residenziale connessa alle attività produttive.

Il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,80 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12 m alla gronda

Df = 10 m (per pareti finestrate)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite destinazioni d'uso artigianali e terziarie, con esclusione delle attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.

La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di servizio, nella misura di un alloggio per attività produttiva e, comunque, di 1/5 della potenzialità edificatoria consentita.

Fatte salve le destinazioni d'uso dei fabbricati esistenti, per le attività produttive già insediate sono consentiti ampliamenti e ristrutturazioni nei limiti dei parametri edificatori prescritti dal presente articolo.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 20

ZONA D5 – COMMERCIALE

La Zona D5 individua aree con destinazione prevalentemente commerciale.

Il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,80 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12 m alla gronda

Df = 10 m. (per pareti finestrate)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/68, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L.765/67). Per le medie strutture distributive previste dal SIAD ex art.13 L.R. n.1/2000 e s.m.i. va comunque garantita la

dotazione di parcheggi prevista dall'art.6, co.7, della stessa L.R. n.1/2000.

Per le attività esistenti sono consentiti ampliamenti e ristrutturazioni nei limiti dei parametri edificatori prescritti dal presente articolo.

ART. 21

ZONA D6 – PRODUTTIVA SOGGETTA A BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE

Le aree ricadenti nella presente zona devono essere sottoposte a bonifica, recupero e riqualificazione ambientale e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni del contesto circostante.

La disciplina d'uso e d'intervento, che sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo, dovrà prevedere gli opportuni interventi di bonifica e ripristino ambientale dei luoghi, anche mediante riconfigurazione e ridisegno del paesaggio e modeste opere infrastrutturali nei limiti delle necessità di fruizione, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,30 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq

H = 7,50 m

Dc = 5,00 m

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 22

ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA *

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto, ***ivi compresi gli impianti di distribuzione di carburante****, da realizzare comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate ed a frutteto).....0,03 mc/mq

* Adeguato alle osservazioni accolte in sede di adozione con Delibera di C.C. n.20 del 19.09.2006

(aree seminate irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli usi disciplinati dalla L.R. n. 41/84 e L.R. n.17/2001. E' comunque sempre consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, al fine di conseguire adeguamenti igienico-funzionali.

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 segue la disciplina del presente articolo relativa alle realizzazioni pertinenziali. E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- *Per le pertinenze:*

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- *H* = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Per lo smaltimento dei reflui civili ed industriali vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. .

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1^a classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.LL.SS. 1265/35 e succ. mod. e int. e dal D.M. 05/09/1994.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti dettagliati redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico previsto.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

Per i Nuclei e Complessi Rurali di valore storico ed ambientale ricompresi nella Zona EO di cui al presente articolo si applicano, altresì, le ulteriori disposizioni di cui al precedente art.10 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 23

ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA

Le aree periurbane individuate quali aree agricole di salvaguardia del centro abitato sono assimilate alla disciplina della “Zona EO – *agricola ordinaria*”, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo.

Ai fini della salvaguardia della fascia periurbana, anche per consentire il miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali, è vietata la costruzione, la ristrutturazione e la conservazione delle seguenti pertinenze agricole: stalle, porcilaie, pollai e simili; è comunque sempre consentita la realizzazione degli annessi rustici pertinenziali (depositi, ecc.) mediante l'applicazione degli indici di cui alla Zona EO – *agricola ordinaria*.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82 anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento volumetrico massimo del 20% per adeguamento igienico funzionale.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

Per i Nuclei e Complessi Rurali di valore storico ed ambientale ricompresi nella Zona ES di cui al presente articolo si applicano, altresì, le ulteriori disposizioni di cui al precedente art.10 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 24

ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.

In tali zone il P.U.C. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

$$If = 3,00 \text{ mc/mq}$$

$$Rc = 0,40 \text{ mq/mq}$$

$$Sp = 1 \text{ mq/10 mc}$$

$$Ip = 100 \text{ n}^\circ/\text{ha}$$

$$Ds = \text{si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione}$$

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 25

ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE TERRITORIALE

La Zona F2 riguarda le aree per attrezzature di interesse collettivo territoriale già esistenti. In tali aree il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If = 3,00 mc/mq

H = 10,50 m

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

E' altresì consentita la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti.

ART. 26

ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da garantire lo standard minimo di 1 mq /ab.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,30 mq/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10.00 m

Sp = 1,00 mq/10 mc

Df = 10 m

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

ART. 27

ZONA F4 – ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO

La Zona F4 riguarda aree per attrezzature di interesse collettivo, quali attività socio-culturali, attrezzature sportive, partecipative, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, ricettive, ristorative, ecc..

In tali aree il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If = 2,00 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10,50 m

Dc = 10,00 m

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Il 30% delle volumetrie complessive può essere destinata a residenze a rotazione d'uso.

Nei nuovi insediamenti, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.I. 1444/1968, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio per standards, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67).

Le superfici scoperte dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

Nelle porzioni di territorio individuate dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno come "a rischio" o "di attenzione" gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i divieti di cui al relativo Piano Stralcio in materia di rischio idrogeologico.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 28

ZONA F5 – ATTREZZATURE CIMITERIALI

In tale Zona sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali pubblici, tombe e cappelle private. La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento. Gli interventi si attuano previa formazione, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di un Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio, fatti salvi gli interventi già programmati alla data di adozione del presente Piano Urbanistico Comunale.

ART. 29

ZONA F6 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI E TECNOLOGICHE (DEPURATORI, SERBATOI, AREE BONIFICATE DESTINATE AD USO PUBBLICO, ECC.)

La Zona F6 è riservata ad attrezzature eco-ambientali, come depuratori, serbatoi, isole ecologiche e simili, nonché comprende le aree già bonificate destinate ad uso pubblico.

Nell'attuazione degli interventi, sia in quelli *ex novo*, sia in sede di bonifica, dovranno

essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

In particolare per le discariche dovrà essere garantita l'impermeabilità del cavo e dovranno essere predisposte le attrezzature necessarie per il preventivo trattamento del percolato prima della sua immissione nei recapiti naturali o nel terreno.

Una volta impermeabilizzato il cavo, si procederà allo smaltimento dei rifiuti solidi, previa selezione nella massima misura possibile dei materiali metallici, inorganici e non biodegradabili, in strati dello spessore dell'ordine di circa cm 50 alternati con strati di materiale inerte dello spessore di cm 10/20.

Per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. n.152/99.

Per le aree già bonificate è consentito l'utilizzo per la formazione di spazi pubblici di uso collettivo, previa verifica dell'idoneità igienico-sanitaria ed ecologico-ambientale dei siti. In dette aree è comunque vietato l'utilizzo per coltivazioni agricole, ivi comprese le piante da frutto commestibile.

ART. 30 **ZONA P1 – PARCO URBANO**

Comprende le aree destinate al potenziamento e alla formazione di parchi verdi e servizi connessi, con specie vegetali ed arbustive anche di pregio, mediante interventi di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali naturali meritevoli di conservazione, anche ai fini di cui alla L.R. 7 ottobre 2003 n.17, recante la "Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale" (BURC n.48 del 13.10.2003).

La disciplina d'uso e di intervento sarà specificata, in uno con i criteri e la modalità di gestione, attraverso la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato, che dovrà disciplinare, tra l'altro, i servizi, i materiali, gli elementi di arredo ambientale, nonché la realizzazione di gazebi, chioschi e simili.

I percorsi interni al parco dovranno essere pavimentati rigorosamente in pietra locale o materiale permeabile.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 31
ZONA T – TURISTICA RICETTIVA INTEGRATIVA

La Zona T comprende aree destinate alla riqualificazione urbanistica e ambientale, anche mediante dotazione di servizi integrativi.

È consentita la realizzazione edilizia finalizzata alla ricezione turistica ed agrituristica, quali case a rotazione d'uso, alloggi minimi, case per ferie, ovvero strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone gestite anche da associazioni o enti operanti per finalità sociali assistenziali.

È inoltre consentito l'insediamento di funzioni accessorie e complementari quali alloggi di servizio per il proprietario e/o dipendenti, pubblici esercizi, luoghi di svago e uffici, nel limite massimo del 30% della volumetria ammessa.

Le strutture di cui all'art.6 della L.217/83 saranno sottoposte al vincolo di destinazione di cui alla L.R. n.16/2000.

Il Piano si attua mediante Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, aventi valore e portata di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, da redigere secondo i seguenti indici e parametri:

It = 1,20 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 9,00 m

Ip = 100 n/ha

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

I parametri *Df* (Distanza tra le fronti) e *Dc* (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planovolumetriche.

Per fabbricati esistenti in tali zone, purché legittimamente assentiti, è consentito il cambio di destinazione d'uso per le attività di cui al presente articolo.

Almeno il 70% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio; dovranno essere previste aree per parcheggio nella misura prevista dall'art.41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalla L.122/89.

Le tipologie edilizie dovranno rapportarsi armonicamente al contesto e dovranno essere particolarmente curati gli elementi di finitura che dovranno essere realizzati in pietra, legno, muratura intonacata con i colori tipici della zona.

Le aree a parcheggio dovranno essere preferibilmente pavimentate con lastre di pietra o elementi permeabili di materiale compatibile con il contesto.

Fino alla approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, potranno essere eseguiti, previo relativo atto abilitativo, solo gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

Per i Nuclei e Complessi Rurali di valore storico ed ambientale ricadenti nella Zona T di cui al presente articolo si applicano, altresì, le ulteriori disposizioni di cui al precedente art.10 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 32

ZONA V1 – VERDE DI TUTELA AMBIENTALE

Tali Zone riguardano aree di verde privato sottoposte a vincolo di inedificabilità totale per realizzare zone di rispetto ambientale, nonché per tutelare le parti marginali al tessuto edificato. È comunque consentita, previo relativo atto abilitativo, la realizzazione di gazebi, chioschi, nonché la sistemazione delle aree a verde con relative attrezzature.

Per le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al DM 06.04.1973 (BURC n. speciale del 24.06.1982) ai sensi della L. 1497/39, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

ART. 33

ZONA SIC – SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Tale Zona coincide con la parte di territorio comunale ricompresa nella perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria denominato “Pendici Meridionali del Monte Mutria” (cod.IT8020009).

Sono consentiti gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito.

Sugli edifici esistenti e le relative pertinenze sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., purché siano improntati alla conservazione degli assetti tipologici ed all'impiego di materiali e tecniche tradizionali della zona e non comportino l'aumento del parametro “V – Volume lordo” come definito e disciplinato dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale – RUEC.

Sono, altresì, consentiti per le aree perimetrate come “Zona Ar - Conservazione dei nuclei e dei Complessi Rurali di valore storico ed ambientale” gli interventi di cui all’art.10 delle presenti Norme, secondo le modalità ivi prescritte.

Ai sensi dell’art.5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., i proponenti di interventi non direttamente connessi alla predetta finalità di conservazione, ma che possono avere incidenze significative sul SIC stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, devono presentare, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato “G” dello stesso D.P.R. n.357/97, i principali effetti che detti interventi possono avere sul Sito di Importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni per la tutela delle specie faunistiche e vegetali di cui al D.P.R. n.357/97, con particolare riferimento agli artt.8, 9, 10 e 12, che si intendono qui interamente richiamati, nonché le disposizioni di cui alle Linee Guida ministeriali emanate ai sensi dello stesso D.P.R. n.357/97 e s.m.i. .

ART. 34

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all’applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni

fuori dal centro abitato

- a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell’aprire canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;
- b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza

raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

- c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
- d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate. E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica occorre apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

La costruzione o l'ampliamento dei fabbricati che concorrono alla ricomposizione delle cortine edilizie fronteggianti le strade è consentita in allineamento ai fabbricati preesistenti più vicini al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

**A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
- AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D. Igvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. Igvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADALE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCIA DI RISPETTO	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-	-	20 Strade Locali 10 Strade vicinali
	b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10
	c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 					
	e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>					

A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
FASCIA DI RISPETTO	IN RETTILINEO	5	5	3	-	-	3	
	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore ad un metro (1 m). La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per le recinzioni con altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore a tre metri (3 m).						
	g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	-	-	-	-	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 1
	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. - ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.						
CURVE	i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.						
	l) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).						

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
- AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTE LE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
RISPETTO RETTILINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 10	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 5
	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	20	10
DI IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI RASO	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
FASCIA IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI LIVELLI SFALSATI	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					

**B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCE DI RISPETTO	RETILINEO E/O IN CURVA	3	-	-	2	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 1	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 0,5
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)		Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.					

ART. 35
FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. N.14/82 E S.M.I.

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., fissato in m. 150, è comunque sempre vietata ogni nuova costruzione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10.

In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 per gli edifici ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

ART. 36
**CORRIDOIO ECOLOGICO FLUVIALE SECONDARIO (ARTT. 16 E 17 NORME DI ATTUAZIONE
PTCP DI BN)**

Nella fascia di m.150 da entrambe le sponde del Torrente Lente, costituente "corridoio ecologico locale secondario" come individuato dal PTCP di Benevento (*Tav. B.1.1 – Elementi costitutivi del sistema ambientale*), è vietata la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti e loro annessi. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi dovranno riguardare anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico.

ART. 37
FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO (D.P.R. 753/1980)

Lungo i tracciati della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale,

minore di 30 (trenta) metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
Sono consentite distanze inferiori al predetto limite qualora espressamente autorizzate dal soggetto gestore della linea ferroviaria prima del rilascio del Permesso di Costruire.

È consentito il ripristino degli edifici esistenti con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti, gli ampliamenti degli edifici esistenti purché questi avvengano sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

Le opere si realizzano mediante singoli titoli abilitativi.

ART. 38 **FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82)**

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni a meno delle attrezzature cimiteriali.

Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

ART. 39 **FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO ***

*Fermo restante il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente in materia,** la distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la

* Adeguato a seguito Parere ASL BN1 - prot.gen. n.27395 del 16.02.2006 (prot. com. n.1486 del 17.02.2006)

distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

ART. 40

FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto del metanodotto non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 41

RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.152 dell'11/05/1999 (come modificato dal D.Lgs. n.258/2000), è stato stabilito che, su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di **tutela assoluta e zone di rispetto**, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, **le zone di protezione**.

A) Zona di tutela assoluta.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, *di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione*, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa *in zone di rispetto*

ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività :

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestioni di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

C) Zone di protezione

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure concernenti la destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di duecento metri dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs n.152/1999, come modificato dal D.Lgs. n.258/2000.

ART. 42 **VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA**

Le strutture ricettive di cui all'art.6 della L. 17.05.1983 n.217 sono sottoposte a vincolo permanente di destinazione d'uso per attività turistiche ai sensi dell'art.4 della L.R. 28.11.2000 n. 16.

ART. 43 **IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

L'installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e relativi servizi avviene conformemente alla regolamentazione di competenza comunale di cui all'art.2 del D.Lgs. n.32/98 modificato ed integrato dal D.Lgs. 346/99 e dal D.L. 383/99 convertito con Legge 28 Dicembre 1999, n. 496, nonché dalla normativa regionale in materia.

In assenza di regolamentazione comunale, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti sono stabiliti con Delib. di G.R. 30.12.1999 n.8835 (BURC n.7 del 07.02.2000, pag.231 e segg.)